



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
68	02/09/2020	50	7	1

**Oggetto:**

Limitazione della Rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberanti di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio e sospensione temporanea di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : A7B9916372C11F43EE3E56C75A666E826E2CC966

Frontespizio Allegato : 8061C2B62A43B44966C6C3FDBFA3AD41D9D7DD9D



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. Ansanelli Claudio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>68</b>	<b>02/09/2020</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Oggetto:

***Limitazione della Rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberanti di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio e sospensione temporanea di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30/09/2011 e s.m.i. è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine "Falanghina del Sannio";
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/05/2005 e s.m.i., è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini "Sannio", riconoscimento rinnovato con DM del 19/04/2016 n. 32449 che ha peraltro conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi ai vini a DO e IG della provincia di Benevento;
- con nota del 30 luglio 2020 trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio di tutela dei vini Sannio ha chiesto di limitare la destinazione dell'esubero massimo del 20% di vino prodotto dalla DOP Falanghina del Sannio, verso l'IG tipologia "Falanghina" per esigenze di equilibrio di mercato e per altre motivazioni riportate nella citata nota del 30 luglio u.s alla quale si rimanda per ogni più compiuta informazione;
- con la stessa nota del 30 luglio, il Consorzio di tutela Sannio ha chiesto altresì, per le medesime motivazioni sopra citate, di sospendere temporaneamente l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo nella sezione idoneità per l'ottenimento del vino DOP "Falanghina del Sannio";
- con Decreto Regionale Dirigenziale n. 136 del 21/07/2014 della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su richiesta del Consorzio di Tutela dei vini "Sannio" e su parere delle Organizzazioni professionali di categoria, è già stata limitata, a decorrere dalla vendemmia 2014, la rivendicazione degli esuberi del 20% della DOP "Falanghina del Sannio" per l'IGP Tipologia "Falanghina", ripristinata poi a decorrere dal 6 settembre 2018.

### **VISTI**

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- la legge del 12 dicembre 2016 n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e nello specifico l'articolo 35 che consente ad un Consorzio di Tutela dei vini di cui all'articolo 41 della medesima legge, sentite le Organizzazioni professionali di categoria regionali, di limitare in annate climaticamente favorevoli, la destinazione dell'esubero massimo di resa del 20% della produzione del relativo vino DOP o di tipologie di vino a IG nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 2 e di ripristinarle in caso di esigenze di equilibrio di mercato;
- i pareri delle Organizzazioni professionali di categoria della Regione, acquisiti via mail in allegato alla PEC del Consorzio di tutela dei vini Sannio in data 30 luglio 2020 che esprimono parere favorevole all'adozione di provvedimenti atti a limitare la produzione di vini IG Falanghina dall'esubero di resa massimo del 20% della DOP "Falanghina del Sannio" a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato.

### **RAVVISATA**

- l'opportunità di accogliere la proposta del Consorzio di Tutela dei vini "Sannio" avanzata con PEC del 30 luglio 2020 riguardante la limitazione della destinazione del 20% dell'esubero del vino DOP Falanghina del Sannio al vino IG tipologia Falanghina per la vendemmia 2020 e di sospendere temporaneamente l'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti nella sezione

idoneità, atti a produrre vino DOP “Falanghina del Sannio”, fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato;

- la necessità di prevedere che la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza proveniente dal vigneto della DOP “Falanghina del Sannio” nella misura massima del 20% quale esubero di produzione, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare di destinazione del medesimo esubero.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.01

## **DECRETA**

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

- 1- di limitare, a decorrere dalla vendemmia 2020, la rivendicazione a vini IG Tipologia “Falanghina” dell'esubero di resa massimo del 20% della DO “Falanghina del Sannio”;
- 2- di sospendere temporaneamente l'iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità, i vigneti atti a produrre i vini DOP “Falanghina del Sannio” a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato;
- 3- di prevedere che la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza proveniente dal vigneto della DOP “Falanghina del Sannio” nella misura massima del 20% quale esubero di produzione, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare di destinazione del medesimo esubero;
- 4- di pubblicare il presente provvedimento nella sotto-sezione “Regione Casa di Vetro” del sito internet della regione Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.
- 5- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
  - o Assessore Agricoltura;
  - o Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
  - o AGEA;
  - o UOD 500711 STP di Benevento e UOD 500706 per la pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;
  - o all'ICQRF di Napoli;
  - o all'Organismo di controllo dei vini DOP e vini IG della Campania “Agroqualità”;
  - o al BURC per la pubblicazione.

F.to Ansanelli